

IN BREVE n. 010 - 2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

MINISTERO DEL LAVORO - CONTROLLI DI VOLONTA' NELLE DIMISSIONI DELLE LAVORATRICI MADRI

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare prot. n. 25/II/0002840 del 26 febbraio 2009, al fine di garantire l'uniformità nel comportamento del personale ispettivo nel compito di convalida delle dimissioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 ha predisposto dei modelli per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari e dei report per la rilevazione statistica delle dimissioni, ribadendo la necessità di procedere - al fine di accertare la spontaneità delle dimissioni da convalidare - ad un colloquio diretto con la lavoratrice o il lavoratore interessato, che devono presentarsi personalmente presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Lettera circolare 2840 del 26 febbraio 2009
(documento 68)**

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE

E' stata pubblicata sabato scorso 28 febbraio, nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 49, la Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 di conversione del Decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, meglio conosciuto come decreto milleproroghe.

In materia tributaria, sono state confermate le proroghe già previste dal decreto-legge, ed è stato aggiornato il calendario di Unico e degli adempimenti dichiarativi. Inserita anche una norma interpretativa sulla qualificazione delle attività sportive dilettantistiche ai fini delle imposte dirette. Le norme e le modifiche stabilite dalla legge di conversione hanno effetto dal 28 febbraio 2009 (data di pubblicazione in gazzetta) salvo diversa disposizione.

In particolare:

- il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P., da parte di persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e associazioni è fissato al **30/09** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- slittamento dei termini **dal 31 luglio al 30 settembre** per l'invito telematico di Unico e della dichiarazione Iva.
- il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione, da parte dei soggetti IRES, invece è fissato entro l'ultimo giorno del **9° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- il termine per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d'imposta è fissato al **31/07** dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme soggette a ritenuta;
- il termine per la trasmissione della dichiarazione I.V.A. in forma autonoma, relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, è fissato dal **1° febbraio al 30 settembre**;
- anche i termini previsti nei casi di liquidazione di società, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di trasformazione e fusione sono allineati a quelli ordinari. Passano dal settimo al nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

- la dichiarazione e il prospetto di liquidazione devono essere trasmessi, dal CAF e dal sostituto d'imposta nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, all'Agenzia delle Entrate entro il **30/06**. Solo per l'anno in corso, le dichiarazioni possono essere trasmesse entro il **15 luglio 2009**;
- le operazioni di conguaglio, con il rimborso o le eventuali trattenute, devono essere operate sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

I nuovi termini, essendo applicabili dal 28/2/2009, riguardano anche le prossime dichiarazioni da presentare nel 2009 per le quali il termine di presentazione non sia ancora scaduto a tale data.

E' invece posticipata a gennaio 2010 l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale.

Ricordiamo inoltre che all'articolo 5 è previsto che le graduatorie dei concorsi pubblici restino valide fino al 31 dicembre 2009 e all'articolo 6 che nei concorsi pubblici avviati entro il 30 giugno 2009, il 20% dei posti possa essere riservato ai soggetti che posseggono i requisiti per la c.d. "stabilizzazione".

Da ultimo all'articolo 32 è previsto che alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro slittino.

Sono infatti prorogate al 16 maggio 2009:

- a) le comunicazioni all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);
- b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);
- c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro – correlato e la data certa (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28, commi 1 e 2); Slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. "decreti attuativi nei settori speciali, atteso che è cambiato, per effetto del comma 2-ter, il testo dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000. Ora in nuovo testo è il seguente: " Con decreti, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2".

INPDAP - I NUOVI MASSIMALI E MINIMALI

L'INPDAP colla nota operativa numero 2 del 27 febbraio pubblica i minimali e massimali contributivi in vigore per il presente anno ai fini pensionistici, aggiornati in base agli indici ISTAT (svalutazione 2009 pari al 3,2%).

Minimale contributivo	9.521,38
Massimale contributivo	91.506,49
Tetto retributivo	42.069,00
Importo massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ospedaliere	166.801,80

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 2 del 27 febbraio 2009
(documento 69)**

INPS - 2009 PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA e MATERNITA'

L'INPS, con circolare n. 36 del 2 marzo 2009, ha comunicato le retribuzioni - per l'anno 2009 - di riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 36 del 2 marzo 2009 (documento 70)

L'INTERPELLO E' SOLO UN PARERE

Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non possono quindi incidere sulla sfera giuridica del destinatario, di conseguenza non sono impugnabili in sede giurisdizionale. Si tratta semplicemente di attività di indirizzo e di interpretazione dell'Agenzia.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 7/E del 3 marzo 2009 (documento 71)

TRATTAMENTO FISCALE DI ALCUNE SPESE

Con la circolare 03 marzo 2009, n. 6/E sono stati dettati dalla Agenzia delle entrate ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 6/E del 3 marzo 2009 (documento 72)

LEGGE 133/2008 - Art. 83

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.».

BANCA CENTRALE EUROPEA - Comunicato 05 marzo 2009

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è ridotto di 50 punti base, all'1,50%, con effetto dall'11 marzo 2009.

RILEVAZIONE PRESENZE CON DATI BIOMETRICI

Le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza in quanto è un strumento troppo invasivo e sproporzionato.

IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Nota n. 320 del 2 marzo 2009 (documento 73)

SCONTI MUTUI PRIMA CASA

Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate:

Al via gli sconti sui mutui prima casa

Debutteranno gli sconti sulle rate dei mutui prima casa a tasso variabile, con tetto al 4% e accollo dello Stato dell'eventuale scarto, previsti dal Dl anticrisi. È stato pubblicato oggi, infatti, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che, in attuazione del decreto legge n. 185/2008, stabilisce le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, posseggono i requisiti per godere dell'agevolazione.

Chi beneficia degli sconti - L'agevolazione spetta agli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale - eccetto quelle di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) - sottoscritto entro il 31 ottobre scorso, sulle rate da corrispondere nel 2009. Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge n. 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. Al riguardo, si ricorda che i soggetti aventi diritto, ma non individuati dall'Agenzia delle Entrate, possono comunque richiedere alla banca o all'intermediario finanziario mutuante di poter beneficiare dell'agevolazione, mediante presentazione di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

Il credito d'imposta si porta in compensazione - Le quote delle rate a carico dello Stato, come previsto dal Dl anticrisi, sono anticipate dalle banche e dagli istituti finanziari, a cui è attribuito un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. I beneficiari del credito d'imposta, pari alla parte di rata a carico dello Stato, dovranno indicarne l'ammontare maturato e il relativo utilizzo in una sezione ad hoc del modello 770/2010 relativo all'anno 2009.

Destinazione "unica" e sicura dei dati dei mutuatari - Per assicurare un'ampia tutela dei dati personali, il primo passo dell'operazione consiste nella preventiva individuazione e quindi comunicazione, da parte di ciascuna banca o intermediario finanziario, del nominativo dell'unico e solo responsabile designato a ricevere i dati dei mutuatari. La comunicazione va inviata alla casella di posta elettronica dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it.

Sempre allo stesso indirizzo e-mail, la persona designata, una volta ricevuto il file contenente i dati dei beneficiari, dovrà confermare all'Agenzia di aver scaricato i dati.

Modalità per l'invio - I file relativi ai beneficiari viaggiano dall'Agenzia delle Entrate alle banche e agli intermediari finanziari via Entratel. Essi rimarranno in linea nell'area protetta del sito Entratel solo per 15 giorni dalla data in cui sono resi consultabili; a ciascun istituto di credito sarà destinato un file riguardante i soli mutui da esso erogati.